

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G. n° 217 / 2023 E.I.

Procedura di Esecuzione Immobiliare Post Legge 80

G.E. Dott.ssa Roberta Vaccaro

PROSPETTO SINTETICO ALLEGATO "A"

LOTTO UNICO

Piena proprietà di Porzione di fabbricato, composto da un Immobile ad uso circolo ricreativo di Partito e sala da ballo, disposto su due livelli. Al Piano Terra composto da ingresso, zona bar, magazzino, centrale termica, cucina, sala circolo con palco, due ripostigli, tre WC con anti-WC; un ufficio al Piano Primo. Superficie complessiva commerciale 341,40 mq. Comune di Soliera (MO) Via Achille Grandi n° 159. Edificio specialistico ex-Teatro.

I beni immobili oggetto di stima risultano così identificati: N.C.E.U. del Comune di Soliera (MO): Foglio 34 particella 99 (119) sub. 3, categoria D/3, rendita catastale 3.780,00 euro, Via Achille Grandi n. 159, Piano T-1;

È stata effettuata richiesta di accesso atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Soliera (MO) in data 24.04.2024 ricevendo la documentazione richiesta solo in data 05.07.2024.

Delle 18 (diciotto) Pratiche Edilizie presenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale, visionate dal CTU in data 16.05.2024, ne sono state ricevute solo 09 (nove) in data 05.07.2024.

Si riporta l'elenco delle sole 05 (cinque) Pratiche Edilizie effettivamente afferenti all'immobile.

Eventuali irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità possono comunque essere ascritte a quanto contenuto all'interno della L.R.12/2017, all'art.37, il cui testo si riporta integralmente:

Art. 19 bis

(prima aggiunto da art. 59 L.R. 6 luglio 2009 n. 6, poi modificato comma 1 e aggiunti commi 1 bis, 1 ter e 1 quater da art. 37 L.R. 23 giugno 2017, n. 12, poi modificati commi 1 bis e 1 ter da art. 73 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, infine modificato comma 1 bis e sostituito comma 1 quater da art. 27 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14)

Tolleranza

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro ... delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1 bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per





l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, ... e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) il minore dimensionamento dell'edificio;
- b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
- d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

I ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

1 quater. Le tolleranze di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter del presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili:

- a) nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013;
- b) con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 5, del T.U. n.380/2001 e di cui all'art. 40, co. 6, della citata L. 47/85.

PREZZO BASE €. 425.000,00 € (euro quattrocentoventicinquemila/00)

